



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL 02/09/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA MEDIANTE ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIGUARDANTE UN IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE SITO TRA LA VIA GARIBALDI AI CIVICI 102-104 E LA VIA MAZZINI CIVICO 105

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale nr. 14 del 14/07/2022, relativa a un intervento dei VV.F., effettuato in data 30/06/2022, per *“segnalato dissesto statico nel sottotetto di un immobile destinato ad attività commerciale sito in Via Mazzini civ. 102 (merceria) e 104-105 (abbigliamento bambini)”*;

Visto il rapporto dei VV.F. nel quale, a seguito di sopralluogo, riscontravano quanto segue: *“la controsoffittatura dell'immobile sito al civ. 105 era collassata presumibilmente per effetto del sovraccarico dovuto all'ingente deposito di guano...le condizioni dei controsoffitti dei civici 102 e 104 riscontrando assenza di depositi relativamente al civico 102 e presenza di abbondante deposito al civico 104”*;

Accertato che l'attività commerciale trovasi tra la Via Garibaldi ai civici 102 (merceria) e 104 (vetrina abbigliamento bambini) e la Via Mazzini al civico 105 (ingresso abbigliamento bambini) e che pertanto in esito alle valutazioni condotte a vista si procedeva a notificare in forma scritta al titolare della suddetta attività l'interdizione all'accesso agli immobili siti ai civici 104 e 105;

Preso atto della Perizia Tecnica redatta dal Geom. Maurizio Licheri, ns. Prot. nr. 53945 del 23/08/2022;



COMUNE DI ORISTANO

Vista la normativa di settore, ed in particolare il D.P.R. 380/01 e la L.R. 23/85 e ss.mm.ii;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 in merito alle competenze gestionali;

Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la necessità di provvedere con urgenza ad adottare misure idonee nel rispetto della normativa vigente per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

Per i motivi in premessa alle Sig.re (come identificate nell'allegato alla presente ordinanza sindacale che costituisce parte integrante e sostanziale):

al fine di evitare situazioni che possano costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, di provvedere, a proprie cure e spese nell'immediatezza e previa redazione di idonea perizia tecnica redatta da professionista abilitato, alla messa in sicurezza dei luoghi mediante l'utilizzo di opere provvisoriale e/o demolizione delle parti pericolanti dell'immobile, destinato ad attività commerciale, sito nel Comune di Oristano tra la Via Garibaldi nr. 102-104 e la Via Mazzini nr. 105, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, avvertendo che, nel caso di mancato adempimento, il Comune potrà provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Pinna, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Edilizia Privata - 0783/791610 - nelle ore d'ufficio.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari della presente Ordinanza (come identificati in allegato) che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

Si precisa che l'eventuale occupazione del suolo pubblico, dovuta alla situazione di pericolo, è onerosa, per cui il Comando di Polizia Locale, che legge in copia, provvederà alla notifica degli importi dovuti all'occupazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:



COMUNE DI ORISTANO

- a) Venga notificata:
alle Sig.re _____ (come identificate in allegato)

- b) Venga trasmessa:
Alla Prefettura - Oristano
Al Comando dei Vigili Urbani - Sede
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Oristano

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06/12/1971 n.1034) ovvero, entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n.199).

Dalla Residenza Municipale, li 02/09/2022

**Sottoscritta dal Sindaco
SANNA MASSIMILIANO
con firma digitale**